



ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA INERENTE L'INTERVENTO CAMERALE PER
AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI CHIETI TRAMITE I CONFIDI.**

**TITOLO I
Disposizioni generali**

Art. 1 – Finalità e destinatari

La Camera di Commercio di Chieti, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, con il presente Regolamento intende favorire l'accesso al credito delle imprese provinciali.

Per il raggiungimento di tale finalità la Camera di Commercio di Chieti si avvale della collaborazione dei Consorzi fidi e delle Cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi", che hanno come scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i soci, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati che accedono a finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi e che ottemperano le norme sulla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (art. 13 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni).

L'adesione ai Confidi non può essere subordinata che al rispetto delle disposizioni statutarie, non può essere preclusa da arbitrarie deliberazioni degli organi sociali e non può essere subordinata all'adesione ad associazioni imprenditoriali.

Nella gestione delle risorse camerale i Confidi agiscono da semplici intermediari: i beneficiari finali degli aiuti sono le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003).

I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente Regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di investimento dei Confidi.

In caso di liquidazione dei Confidi i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati alla Camera di Commercio di Chieti maggiorati degli interessi liquidati.

I Confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

Art. 2 – Risorse finanziarie e criteri per la ripartizione annuale

Annualmente la Giunta camerale, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, definisce una somma complessiva per le finalità di cui al presente Regolamento, in relazione alle esigenze dell'economia provinciale.

L'importo stanziato è destinato discrezionalmente dalla Giunta camerale all'abbattimento del costo degli interessi sui finanziamenti contratti dalle imprese tramite i Confidi e/o ad



incremento dei Fondi Rischi degli stessi Confidi: i Confidi avranno la facoltà di chiedere che una parte della somma loro assegnata per l'incremento dei Fondi Rischi, per una percentuale massima del 20%, venga destinata ad incremento dei Fondi Gestione.

Gli stanziamenti assegnati a ciascun intervento saranno annualmente ripartiti tra i Confidi ammessi sulla base dei seguenti criteri:

- 50 % in parti uguali tra tutti i Confidi ammessi;
- la parte restante in misura proporzionale all'operatività provinciale rappresentata da un coefficiente ottenuto dal rapporto fra l'ammontare dei finanziamenti erogati e/o garantiti dal singolo Confidi e quelli erogati e/o garantiti in totale da tutti i Confidi richiedenti ad imprese aventi sede legale o unità locale in provincia di Chieti, prendendo in considerazione i dati riferiti al 31/12 dell'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento camerale.

Si intendono per finanziamenti erogati e/o garantiti tutti quelli derivanti da operazioni di affidamento e/o smobilizzo crediti, ivi comprese le operazioni di anticipo su fatture, mutui chirografari ed ipotecari, ecc..

Il plafond assegnato ad ogni Confidi non potrà comunque superare il 20% dello stanziamento: se dal calcolo, uno o più Confidi, dovessero superare il plafond massimo consentito, la quota Eccedente sarà distribuita in proporzione agli altri Confidi ammessi, sempre nel rispetto del tetto massimo indicato nel comma precedente.

Art. 3 – Requisiti di accesso dei Confidi

Possono presentare domanda per l'assegnazione delle risorse stanziata ai sensi del presente Regolamento i Confidi operanti che possiedano i seguenti requisiti formali di accesso:

- non trovarsi in stato di fallimento, o di altre procedure concorsuali,
- avere adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi,
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale,

e che:

- a) prevedano nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria e il carattere mutualistico dell'attività;
- b) concedano garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni;
- c) possiedano un capitale sociale o un fondo consortile di importo non inferiore ad € 100.000,00, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni;
- d) possiedano un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad € 500.000,00;
- e) abbiano garantito operazioni, al 31/12 dell'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento camerale, per un importo pari ad almeno 600.000,00 euro, nei confronti di imprese aventi sede legale o unità locali in provincia di Chieti;
- f) abbiano erogato garanzie da almeno due anni ad imprese socie o consorziate della provincia di Chieti: nel caso di confidi risultanti da fusione o incorporazione, ai fini del computo del periodo di due anni, è considerata anche



l'erogazione delle garanzie effettuata dai confidi che hanno partecipato alla fusione o incorporazione;

- g) abbiano un numero di soci minimo pari a 100 (cento) nel primo anno di entrata a regime del presente regolamento.

I suddetti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di confidi che abbiano siglato un "contratto di rete" il cui oggetto consista nel facilitare l'accesso al credito alle imprese socie ed in cui ciascun confido possa prestare all'altro una controgaranzia al fine di ampliare l'operatività delle banche convenzionate con almeno uno dei confidi, la domanda di accesso ai finanziamenti potrà essere presentata da un solo confido, tra quelli aderenti al contratto di rete, che dovrà possedere i previsti requisiti di accesso. Ai fini del computo del coefficiente di ripartizione di cui all'art. 2, detto confido potrà avvalersi delle controgaranzie prestate dagli altri confidi aderenti al contratto di rete. Per quanto riguarda il settore agricolo i Confidi devono avere una base associativa costituita da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile.

Art. 4 – Procedura di richiesta

I Confidi dovranno presentare alla Camera di Commercio apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine che sarà fissato dalla Camera di Commercio con bando emanato entro il 30 aprile di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo omologato e registrato, completo dello statuto e degli eventuali regolamenti;
2. copia dell'atto di nomina degli organi statutari;
3. elenco delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito per l'affidamento degli associati;
4. documenti di aggiornamento alla data più recente degli atti di cui ai commi precedenti;
5. dichiarazione del Presidente del Confido, controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal Revisore unico ove istituito, circa l'ammontare dei finanziamenti erogati e/o garantiti al 31/12 dell'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento camerale, alle imprese beneficiarie, corredata da apposite dichiarazioni degli istituti di credito eroganti;
6. copia del bilancio consuntivo e rendiconto relativo all'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento camerale dichiarato vero, reale e vistato dal Presidente del collegio sindacale o dal Revisore unico ove istituito e dal legale rappresentante;
7. dichiarazione attestante la disponibilità ad accettare il controllo della propria attività da parte della Camera di Commercio, mediante l'invio di copie di bilanci, relazioni, ecc. – a richiesta della Camera stessa;

La documentazione di cui ai punti 1-2-6 non deve essere presentata nel caso in cui la stessa risulti già depositata al Registro delle Imprese di Chieti o comunque acquisita agli atti di ufficio: in tal caso dovrà essere dichiarato il sussistere di tale condizione per una o più delle lettere summenzionate.

Nel caso di cui alla documentazione del punto 4 dovrà essere fatta espressa menzione della variazione intervenuta.

La domanda dovrà contenere anche la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del Regolamento.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione.



Ciascuna associazione di categoria potrà candidare n. 1 solo Confidi ad essa aderente. Le domande dovranno essere inviate mediante raccomandata a.r. all'indirizzo della sede della Camera di Commercio di Chieti o mediante posta elettronica certificata alla casella istituzionale cameradicommercio@ch.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio con atto del dirigente competente approva l'elenco dei Confidi ammessi all'utilizzo delle risorse camerale e stabilisce le risorse assegnate a ciascun Confidi sulla base del criterio di ripartizione di cui all'art. 2 del Regolamento.

La concessione del contributo sarà comunicata a ciascun Confidi destinatario dei fondi.

La lista dei Confidi ammessi all'intervento sarà a disposizione delle imprese della provincia di Chieti, corredata dei recapiti a cui rivolgersi e sarà pubblicata sul sito web camerale.

Art. 5 – Compatibilità con la normativa comunitaria degli aiuti concessi in conto garanzia

L'intervento disciplinato dal presente regolamento è attuato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

I contributi in abbattimento tassi di cui all'art. 6) nei confronti delle imprese beneficiarie di cui all'art. 7 sono concessi in regime "de minimis" in base al Regolamento della Commissione Europea n° 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 379 del 28/12/2006. Tali contributi possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione delle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato, delle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacultura e del carbonifero. Sono invece ammesse al regime "de minimis" gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'attività agrituristica.

L'adozione del regime "de minimis" comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti: come momento di riferimento viene presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Per le imprese del settore autotrasporto il massimale è invece fissato in 100.000 Euro.

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente Regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento di animali, silvicoltura e attività connesse fra cui rientra l'attività agrituristica se vengono utilizzate in prevalenza risorse dell'azienda agricola) gli aiuti alle imprese di cui al presente Regolamento sono assegnati in base alle disposizioni del "Regime di aiuto a favore delle imprese attive nel settore agricolo" (Aiuti di stato n. 241/2001) presentato alla Commissione Europea dall'Unioncamere a nome del sistema italiano delle Camere di Commercio e recepito dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 65 del 03.05.2005.

Le imprese agrituristiche, per le quali coesistono due regimi: il "de minimis" e quello autorizzato camerale (Aiuti di stato n. 241/2001), dovranno dichiarare nell'ambito di quale regime utilizzano la presente agevolazione.

Nel caso in cui i fondi camerale siano utilizzati per fornire garanzie occorre distinguere la concessione senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto.



Al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal Confidi grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 e 88 del Trattato CE è necessario che il medesimo Confidi si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste nella Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 relativamente alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile come aiuto di stato.

Nel caso in cui si intenda concedere garanzie che comportano la presenza di aiuti, le stesse verranno concesse in regime "de minimis" nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1998/2006.

Nell'utilizzo del contributo camerale a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui agli atti regionali e dell'Unione Europea citati.

TITOLO II

Contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse

A. Area di intervento per imprese appartenenti a tutti i settori ad esclusione di quelli espressamente esclusi dal regolamento CE n. 1998/2006 (articoli 6, 7)

Art. 6 – Modalità di intervento

La somma prevista per l'abbattimento dei tassi di interesse deve essere destinata ai finanziamenti finalizzati alle tipologie di intervento di seguito elencate:

- innovazione tecnologica ed investimenti immateriali;
- ammodernamento, ristrutturazione e recupero con rinnovo locali;
- ricerca aziendale su prodotti o cicli di lavoro innovativi;
- l'acquisto di macchine, automezzi, attrezzature;
- l'adozione di sistemi di qualità;
- l'adeguamento alle norme sulla sicurezza del lavoro e sulla salvaguardia ambientale;
- la realizzazione di dispositivi antinquinamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il recupero di laboratori, locali e rimesse destinati all'esercizio dell'attività compresa l'area di insediamento di pertinenza;
- l'acquisto di materie prime e di scorte;
- la realizzazione di programmi per l'internazionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti;
- interventi a favore dell'efficienza energetica degli impianti produttivi e della sicurezza energetica dell'azienda;
- anticipazioni bancarie di somme dovute da un fondo interprofessionale per la formazione continua a fronte di piani formativi aziendali approvati e completati secondo le norme che regolano le attività del fondo stesso;
- la conversione dei debiti dal breve al medio periodo e la rinegoziazione dei debiti di medio periodo.

Il contributo è erogato fino alla concorrenza massima del 3% e, comunque, in misura non superiore al tasso corrisposto alla banca e per un importo non superiore ad € 3.000,00.

L'importo massimo del prestito (previsto dalla convenzione stipulata con l'istituto di credito ed il Confidi) non può superare Euro 70.000,00 (settantamila).



Le operazioni di prestito, qualunque sia la destinazione, saranno rateizzate con scadenze semestrali o mensili da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi all'ordine della banca.

Potranno essere concessi ad una unica azienda anche più prestiti, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare quello massimo, tempo per tempo, previsto dalla convenzione tra la banca ed il Confidi.

I Confidi dovranno rispettare le seguenti modalità operative:

- il periodo di utilizzo dello stanziamento sarà riferito all'anno solare coincidente con l'anno di erogazione del contributo;
- la somma assegnata potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziamenti rientranti nelle finalizzazioni sopra indicate e sarà liquidata entro il 30 giugno di ciascun anno;
- è compito del Confidi acquisire le auto-dichiarazioni relative al "de minimis" e provvedere all'informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Privacy);
- le spese finanziabili non potranno essere di data anteriore ad 1 anno dalla presentazione della domanda al Confidi.

La CCIAA si riserva di effettuare controlli a campione sulle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese, prendendo visione dei relativi fascicoli, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerenti.

Art. 7 – Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione europea L124 del 20/05/2003).

Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Chieti;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- non avere procedure concorsuali in corso o protesti a carico;
- non beneficiare per lo stesso credito di analogo contributo.

Gli investimenti oggetto del finanziamento devono riguardare la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Chieti.

Non possono essere assegnati aiuti alle imprese in difficoltà così come definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 del 01/10/2004.

B – Area di intervento per imprese del settore agricolo (articoli 8, 9)

Art. 8 – Modalità di intervento

I contributi in abbattimento tassi di interesse relativamente ad investimenti di imprese di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, sono concessi in conformità al "Regime di aiuto a favore delle imprese attive nel settore agricolo" (Aiuti di stato n. 241/2001) presentato alla Commissione Europea dall'Unioncamere a nome del sistema italiano delle Camere di Commercio e recepito dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 65 del 03.05.2005.

La regolamentazione camerale è disposta dall'articolo 2 delle Disposizioni Finali del Titolo II del Regime ed è attuata conformemente al Titolo II del Regime rubricato "Interventi a



sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese agricole".

La somma prevista per l'abbattimento dei tassi di interesse deve essere destinata ai finanziamenti finalizzati alle tipologie di intervento di seguito elencate:

- 1)l'acquisto di macchine, automezzi, attrezzature;
- 2)l'adozione di sistemi di qualità;
- 3)l'adeguamento alle norme sulla sicurezza del lavoro e sulla salvaguardia ambientale;
- 4)la realizzazione di dispositivi antinquinamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- 5)l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il recupero di laboratori, locali e rimesse destinati all'esercizio dell'attività compresa l'area di insediamento di pertinenza;
- 6)l'acquisto di materie prime e di scorte;
- 7)la realizzazione di programmi per l'internazionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti;
- 8)interventi a favore dell'efficienza energetica degli impianti produttivi e della sicurezza energetica dell'azienda;
- 9)l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il recupero dei locali e rimesse, destinati all'esercizio dell'attività agricola comprese le aree di insediamento di pertinenza,
- 10) l'acquisto di terreni strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Il contributo è erogato fino alla concorrenza massima del 2% e comunque in misura non superiore al tasso corrisposto alla banca e per un importo non superiore a € 3.000,00.

L'importo massimo del prestito (previsto dalla convenzione stipulata con l'istituto di credito ed il Confidi) non può superare Euro 70.000,00 (settantamila).

Le operazioni di prestito, qualunque sia la destinazione, saranno rateizzate con scadenze semestrali o mensili da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi all'ordine della banca.

Potranno essere concessi ad una unica azienda anche più prestiti, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare quello massimo, tempo per tempo, previsto dalla convenzione tra la banca ed il Confidi.

E' d'obbligo il rispetto del principio di non retroattività, per cui sono ammissibili unicamente le spese sostenute in data successiva all'approvazione della domanda di contributo da parte dei Confidi.

Per approvazione della domanda si intende la data della delibera dell'organo amministrativo del Confidi.

In particolare i Confidi devono tenere una contabilità separata per ogni tipologia di aiuto attivata con l'intervento finanziato dalla Camera di Commercio, indicando nel proprio bilancio la consistenza dell'intervento finanziario della Camera di Commercio e di quello di altri Enti pubblici finanziatori.

I Confidi dovranno rispettare le seguenti modalità operative:

- il periodo di utilizzo dello stanziamento sarà riferito all'anno solare coincidente con l'anno di erogazione del contributo;
- la somma assegnata potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziamenti rientranti nelle finalizzazioni sopra indicate e sarà liquidata entro il 30 giugno di ciascun anno;



Deliberazione n. 27 del 12/03/2013

Pag. n. _____

- è compito del Confidi provvedere all'informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Privacy).

La CCIAA si riserva di effettuare controlli a campione sulle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese, prendendo visione dei relativi fascicoli, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerenti.

Art. 9 – Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari sono gli imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c. che possono dimostrare di:

- essere in possesso di Partita IVA ed essere identificabili dal codice unico delle aziende agricole;
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Chieti;
- essere iscritti all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente convalidata;
- versare in una situazione di equilibrio finanziario valutata ai sensi dell'art. 4.3 Titolo II del Regime;
- non avere procedure concorsuali in corso o protesti a carico;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria (art. 7 – comma 4);
- aver provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non beneficiare per lo stesso credito di analogo contributo.

TITOLO III

Contributi in apporto al Fondo Rischi

Art. 10 – Campo di applicazione

La Camera di Commercio di Chieti interviene a favore dei Confidi disponendo appositi contributi finalizzati ad alimentare i fondi rischi aventi la finalità di fornire ai soci dei Confidi garanzie per l'accesso al sistema creditizio.

Le garanzie concesse sulla base del presente regolamento dovranno essere fornite solo alle microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003).

Art. 11 – Modalità di accesso ai contributi da parte dei Confidi

La richiesta di accesso al contributo camerale da parte dei Confidi sarà valutata a condizione che il Confidi richiedente si impegni a iscrivere in bilancio, in apposito fondo, il contributo percepito.

Il contributo concesso dalla Camera di Commercio deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi, salva la possibilità di destinare una percentuale massima del 20% all'incremento del Fondo Gestione e tale destinazione dovrà figurare esplicitamente nei bilanci degli anni successivi, pena la revoca del contributo.



Deliberazione n. 27 del 12/03/2013

Pag. n. _____

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, la concessione dei contributi avverrà in conformità al "Regime di aiuto a favore delle imprese attive nel settore agricolo" (Aiuti di stato n. 241/2001).

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 12 Liquidazione del contributo

Il contributo sarà liquidato a ciascun Confidi avente diritto con atto dirigenziale entro il 30 giugno di ciascun anno dopo che la Camera di commercio avrà verificato l'esattezza e la completezza della documentazione redatta secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

TITOLO IV **Disposizioni Finali**

Art. 13 – Documentazione da presentare a consuntivo

I Confidi entro il 31 marzo di ciascun anno dovranno fornire le seguenti informazioni:

- importo totale delle garanzie concesse nell'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento camerale grazie al contributo a fondi rischi e/o all'abbattimento dei tassi di interesse, con dettaglio, relativamente a quelle concesse con il contributo camerale, distintamente per ciascuna posizione, dell'importo del prestito ottenuto, del numero delle rate del piano di ammortamento del prestito e dell'importo impegnato a titolo di contributo;
- dati di dettaglio, anche in formato elettronico, e distinti per beneficiario, sull'importo totale delle erogazioni effettuate cumulato fino all'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento camerale grazie al contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse erogato dalla Camera;
- dati sull'importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento camerale e la consistenza, alla stessa data, del fondo di garanzia;
- se ci sono stati casi di inadempimento sui prestiti garantiti grazie al contributo della Camera di Commercio e, nel caso, il loro numero.

I Confidi operanti nel settore agricolo, sempre entro il 31 marzo dovranno inoltre fornire:

- dati relativi ai tipi ed obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia (es.: prestiti per investimenti), precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto di ulteriore aiuto (ad es.: garanzia accessoria a mutuo per investimento agevolato);
- dati sull'importo totale delle garanzie in essere;
- dati sull'inadempimento relativamente a tutti i prestiti garantiti;
- l'importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
- corrispettivi versati dai beneficiari nel medesimo anno per le garanzie.

Qualora il Confidi non abbia interamente impegnato il contributo annuo ad esso liquidato, l'eccedenza dovrà essere restituita alla Camera di Commercio entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo: in caso di mancata restituzione entro tale termine il Confidi non potrà presentare domanda di partecipazione al Bando di cui all'articolo 4 del Regolamento,



Art. 14 - Presentazione della domanda dell'impresa al Confidi

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese devono presentare domanda, su appositi modelli, ai Confidi, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'assegnazione della pratica all'anno di competenza, fa fede la data di delibera della garanzia del Confidi.

I moduli devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e costituiscono parte integrante del fascicolo della richiesta di finanziamento del Confidi stesso.

La sottoscrizione della domanda è valida se corredata da copia fotostatica di un documento d'identità valido.

Nella domanda l'impresa ammessa al "de minimis" dovrà rendere l'apposita dichiarazione di rispetto del massimale stabilito.

I Confidi si impegnano ad erogare mediante pagamento diretto o tramite la banca finanziatrice le somme ad abbattimento tassi alle imprese aventi diritto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento fino ad esaurimento delle risorse assegnate nei limiti dello stanziamento complessivo dell'iniziativa.

Art. 15 – Verifiche e revoca del contributo

Il contributo camerale di cui al presente Regolamento viene revocato e pertanto deve essere restituito, in proporzione al periodo di vigenza del contratto:

- qualora risulti l'insussistenza dei requisiti previsti per la concessione (scioglimento, fallimento dell'impresa, casi di inadempienza rispetto a quanto previsto nel Regolamento);
- in caso di rescissione, risoluzione o scioglimento del contratto di finanziamento.

A tale riguardo il Confidi si impegna a segnalare tempestivamente il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del contributo.

Qualora l'istituto di credito revochi il finanziamento concesso ad una impresa ammessa al beneficio dell'abbattimento dei tassi di interesse, il Confidi potrà destinare il contributo concesso ad altra impresa previa comunicazione alla Camera di Commercio da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I fascicoli delle imprese, completi della documentazione necessaria all'erogazione dei benefici di cui alla presente convenzione, vengono conservati presso il Confidi.

La Camera di Commercio potrà chiedere di prendere visione dei fascicoli, chiederne copia integrale o parziale o chiedere qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerente.

La Camera si riserva di effettuare controlli e verifiche a campione sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo, la documentazione prodotta e l'esistenza ed utilizzo dei beni per i quali si richiede il contributo.

Qualora dal controllo si accerti che non sussistono le condizioni previste dal presente regolamento la Camera di Commercio procederà alla revoca del contributo.

Art. 16 - Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente



Camera di Commercio
Chieti



Deliberazione n. 27 del 12/03/2013

Pag. n. _____

testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.